



Sent. n. 403/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80644, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti della dott.ssa Edvina GALIE', nata a Palermo (PA) il 06/02/1972, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Renzi, elettivamente domiciliata in Roma via Mesopotamia 5 presso lo studio del predetto avvocato (pec: studio.effe.erre@legalmail.it), con l'intervento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Gentile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (pec: marcogentile@ordineavvocatiroma.org) visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2025, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e gli avv.ti Renzi, per la convenuta, e Gentile, per l'interveniente.

FATTO

1. Con atto di citazione del 3 marzo 2025, la Procura erariale ha convenuto in giudizio la dott.ssa Edvina GALIE' per sentirla condannare al pagamento in favore degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma - IFO della somma complessiva di euro 127.284,02 o, in subordine, la somma di euro 123.592,42, a seconda del criterio di quantificazione del danno da disservizio applicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto con condotta consapevole e volontaria, e quindi dolosa o quanto meno gravemente colposa, avrebbe determinato:

- (A) un danno patrimoniale da assenteismo, relativo all'indebita percezione degli emolumenti stipendiali corrisposti per le ore ed i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro, pari ad euro 14.791,47;
- un danno patrimoniale da disservizio quantificato complessivamente in euro 16.158,41, di cui euro 1.366,94 (B1), pari a quota parte dell'intero costo

supportato dall'Amministrazione per il ripristino del servizio e per gli accertamenti svolti, per l'assistenza legale affidata ad un avvocato esterno all'Ente, cui è stato affidato l'incarico di consulenza legale e costituzione nel giudizio penale, ed euro 14.791,47 (B2), pari alla voce di danno patrimoniale diretto, correlato alla circostanza che l'assenza arbitraria dal servizio avrebbe certamente reso necessario il ricorso al lavoro straordinario da parte di altre unità di personale al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale;

- (C) danno all'immagine da assenteismo quantificato in euro 98.190,12, alla luce del *clamor fori* determinato dalla vicenda e considerando 12 mensilità dello stipendio percepito all'epoca dei fatti contestati.

1.1. La pretesa attorea trova fondamento nell' art. 55 *quater* e ss. del d.lgs. 165/2001 e si basa sulle attività istruttorie delegate ai Carabinieri, di cui in atti, svoltesi, in particolare, mediante telecamere apposte sui marcatempi installati nella sede di lavoro, dalle quali si evincerebbe che la convenuta in 47 episodi avrebbe attestato falsamente la propria presenza al lavoro, cedendo il proprio

badge per la timbratura ad altro dipendente (X X) nel periodo 11.12.2018-12.07.2019. Sulla base di tali risultanze, a seguito di procedimento disciplinare, la dipendente è stata licenziata senza preavviso, mentre in sede penale la stessa ha richiesto l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo per la messa alla prova, restituendo all'IFO un importo pari ad euro 765,28.

2. Si è costituita in giudizio la parte convenuta, che, formulando preliminarmente istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei procedimenti pendenti innanzi al TAR ed al G.O. ovvero di differimento dell'odierna udienza di discussione, contesta integralmente - dopo aver ampiamente ricostruito l'attività professionale svolta dall'odierna convenuta e la contraddittorietà della produzione documentale dell'IFO - la pretesa azionata, evidenziando in particolare:

- a) l'avvenuta prescrizione della pretesa attorea, essendo l'Amministrazione a conoscenza dei fatti contestati dal 2018;
- b) la nullità dell'atto di citazione per errata ricostruzione della vicenda e per incoerente, incongrua e contraddittoria esposizione delle

ragioni dell'addebito;

- c) l'insussistenza del danno da assenteismo, in quanto, in particolare in nove mesi, la convenuta soltanto in due giorni è stata fotografata al di fuori dalla sede di lavoro, dopo avere svolto la sua giornata lavorativa superiore alle 6/7 ore, esattamente come da contratto;
- d) la carenza dell'elemento soggettivo, in quanto la convenuta era solita cedere il suo cartellino per l'entrata e l'uscita dall'attività *intramoenia*, anche attraverso altri dipendenti le cui inchieste contabili sono state archiviate (doc. 27 - archiviazione X X e X X), proprio per la prova della presenza in servizio della dott.ssa Galiè;
- e) l'assenza del nesso causale, in quanto pur facendo timbrare il suo badge da altra collega, avrebbe sempre garantito la presenza nella sede di lavoro, il rispetto dei turni a lei assegnati, svolgendo le visite prenotate, l'attività di ricerca ed ogni altra attività prevista dal contratto;
- f) la dimostrazione, per ciascuno dei giorni contestati, dell'attività svolta, sulla base della documentazione già fornita dall'IFO e di

quella che si intende acquisire mediante il pendente ricorso al Tar;

g) l'assenza di un danno diretto e, in subordine, la sua errata quantificazione;

h) l'insussistenza del danno da disservizio;

i) l'insussistenza del danno all'immagine;

In via istruttoria formula istanze istruttorie richiedendo prova per testi.

3. L'amministrazione danneggiata ha dispiegato intervento nel presente giudizio con memoria del 19 giugno, adesivo alle conclusioni formulate dal P.M.

3.1. Da ultimo, il PM ha depositato in data 14 luglio copia della requisitoria orale, in cui si controdeduce alle eccezioni della parte convenuta.

4. All'udienza del 15 luglio 2025, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla base dei principi già statuiti da questa Sezione in fattispecie analoga con la sentenza n. 323/2025, rispetto ai quali non vi è ragione di discostarsi e le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente riprese ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle disp. att. c.g.c.,

l'azione risarcitoria pubblicistica attivata dalla Procura regionale è parzialmente fondata.

1.1. Preliminarmente risultano da disattendersi le richieste di sospensione/rinvio dell'odierna udienza, stante la pendenza dei giudizi ricordati da parte convenuta presso altri plessi giudiziari. E', infatti, pacifica la piena autonomia del giudizio contabile e la reciproca indipendenza della relativa giurisdizione rispetto altre, anche quando investono un medesimo fatto materiale" (*ex plurimis* Cassazione Sent. n. 14230/2020; C.d.c. SSRR Ord. n. 2/2020). La imprescindibile connessione logico-giuridica necessaria per la sospensione non si riscontra nel caso odierno, atteso che la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti appare acclarabile dagli allegati atti dell'indagine penale. Priva di fondamento è anche la doglianza volta alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, in quanto - come plasticamente emergente anche dalle puntuali osservazioni svolte nella memoria depositata dalla parte convenuta - l'atto introduttivo ha dimostrato di aver indicato con puntualità la condotta illecita posta in essere dai convenuti rispetto a tutte le poste di danno contestate, così come i criteri sulla cui base la

Procura ha proceduto alla formulazione della proposta di quantificazione del danno.

1.2. Al contempo è da disattendersi, altresì, l'eccezione di prescrizione. Come condivisibilmente evidenziato dalla Procura erariale (requisitoria orale depositata, pag. 2), nel caso di specie, stante la rilevanza penale dei fatti all'odierno scrutinio e l'imprescindibilità delle indagini penali al fine di disvelarne tutti gli elementi costitutivi, l'azione erariale risulta tempestivamente esercitata con invito a dedurre notificato in data 2 agosto 2024, a fronte della data dell'Avviso della conclusione delle indagini preliminari - emesso ex art. 415 bis cpp nell'ambito del p.p. n. 36993/2018 RGNR Mod. 21 - in data 22 novembre 2022.

2. Ciò posto, come noto, la disciplina recata dagli art. 55-*quater* e ss. del TUPI, applicabile alla fattispecie all'odierno vaglio, ha previsto, per il danno all'immagine, un regime speciale, fissando il cumulo del danno patrimoniale (da retribuzione erogata a vuoto) e del danno all'immagine (quest'ultimo risarcibile sul presupposto dell'esistenza dei relativi elementi costituiti oggettivi: gravità della condotta e *clamor fori*). Come ricordato nella già richiamata sentenza n.

323/2025 (a cui si rinvia anche per i plurimi precedenti citati), per la giurisprudenza contabile la circostanza che il Legislatore contempli espressamente questi due "pregiudizi nominati" non esclude la risarcibilità di danni ulteriori laddove esistenti e asseverati (quali ad esempio il danno da disservizio).

3. Venendo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità erariale in capo all'odierna convenuta, in primo luogo, risulta sussistente il rapporto di servizio, essendo incontestato che la convenuta fosse all'epoca dei fatti dipendente degli IFO.

4. Il Collegio, nei limiti di seguito evidenziati, ritiene che la falsa attestazione della propria presenza in servizio, comprovata dalle indagini e dalle evidenze investigative sia causativa del danno, che sussista la condotta dolosa della convenuta volta al conseguimento illecito della retribuzione senza la correlata prestazione lavorativa e sia sussistente il nesso causale fra la condotta ed il danno per la indebita corresponsione della retribuzione.

4.1. Più nello specifico, il danno diretto da falsa

attestazione della presenza nel luogo di lavoro si è prodotto, ad avviso del Collegio, in capo all'amministrazione nelle sei giornate lavorative indicate nel verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari n. OMISSIS del OMISSIS versato in atti unitamente alla successiva Deliberazione n. OMISSIS del OMISSIS.

4.2. Preliminarmente deve, al riguardo, evidenziarsi che, ricorrendo al criterio del "più probabile che non", in riferimento alle altre giornate lavorative indicate dalla Procura gli elementi offerti dalla difesa di parte convenuta e quelli dalla stessa allegati, stante la manifestata impossibilità di versarli in atti per la postulata non completa ostensione integrale degli stessi ad opera dell'amministrazione odierna danneggiata, non possa pervenirsi - allo stato degli atti prodotti da parte attrice - ad un accertamento del mancato integrale svolgimento della prestazione, così come contestato nel libello introduttivo. Diversamente opinando, come già rilevato da questa Sezione (sentenza n. 323/2025), la responsabilità amministrativa perderebbe la propria funzione compensativa del danno arrecato al patrimonio della P.A., assumendo connotati sanzionatori e preventivi *extra ordinem*.

4.3. Di contro, in riferimento alle sei giornate sopra ricordate indicate nel provvedimento di licenziamento (cfr. verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari n. OMISSIS del OMISSIS, da intendersi qui integralmente riportato), oltre alla timbratura ad opera di terzi, vengono provati fatti che delineano un contesto nel quale non emerge con sicurezza la presenza in servizio della convenuta. In merito a tali giornate, in vero, parte convenuta allega circostanze che non consentono di dimostrare che la stessa abbia svolto integralmente la prestazione lavorativa. Conseguentemente, in punto di quantificazione del danno, sulla base degli importi elaborati dall'Amministrazione, per la posta di danno diretto (A) da attestazione fraudolenta della presenza in servizio/assenteismo, esso risulta pari ad euro euro 1.884,00, dai quali vanno sottratti euro 765,00 già ristorati in sede penali, per un importo finale pari ad euro 1.119,00.

5. Con riguardo alle rimanenti poste, in aderenza all'orientamento della Sezione su fattispecie analoghe, per quanto riguarda il danno da disservizio, il Collegio ritiene di confermare l'indirizzo pretorio che esclude la risarcibilità del c.d. danno "*in re ipsa*" dovendosi

necessariamente asseverare puntualmente che le condotte addebitate abbiano effettivamente determinato un disservizio nell'organizzazione della P.A. e per l'utenza del servizio pubblico. Conseguentemente è condivisibile la prospettazione della Procura regionale con riguardo alla posta dannosa B1. che, tuttavia, deve essere ridotta applicando il criterio equitativo ad euro 1.000,00, tenuto conto del numero degli episodi illeciti contestati ritenuti rilevanti in questa sede e della valutazione - in via ipotetica - delle spese legali nel processo penale. Non è stata dimostrata, invece, la posta di danno sub B2, non essendo stato offerto alcun elemento in ordine ad ulteriori servizi retribuiti a terzi per supplire alle assenze e/o a disservizi sanitari.

6. Venendo al danno all'immagine - cui deve essere applicato il richiamato regime speciale di cui all'art. 55-*quater* del d.lgs. 165/2001, non sussistendo alcuna pregiudiziale penale - pur esistendo i presupposti della gravità delle condotte, l'importo richiesto dalla Procura regionale risulta al Collegio eccessivo e sproporzionato, alla luce, in particolare, della circostanza che il vero clamore mediatico è riferito

alla notizia che aveva inizialmente coinvolto - unitariamente considerati - moltissimi dipendenti degli IFO (circa 90), peraltro non tutti destinatari di condanna o rinvio a giudizio in sede penale. Devesi applicare il criterio equitativo (art. 1226 c.c.) che consente di liquidare il danno all'immagine in euro 1.119, pari alla quota residua del danno da assenteismo.

7. Le predette somme, computate equitativamente, tengono conto anche della misura degli interessi e rivalutazione quale diffusa tecnica di liquidazione dei c.d. "debiti di valore" (applicabile anche all'illecito contabile). Pertanto, la complessiva somma dovuta [€ 3.238,00 = € 1.119,00 (danno patrimoniale da erogazione a vuoto della retribuzione al netto di € 765,00 già risarcite) + 1.000,00 (danno da disservizio sub B1) + € 1.119,00 (danno all'immagine)] è comprensiva di interessi e rivalutazione.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

6. Seguendo gli orientamenti consolidati della

Sezione non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione danneggiata interventore *ad adiuvandum*.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80644** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condanna dott.ssa Edvina GALIE' al pagamento, in favore dell'IFO - Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma della somma di euro **3.238,00**. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di euro 498,25.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 settembre 2025.

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 498,25 (quattrocentonovantotto/25).

Il Dirigente
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente